

**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 216 DEL 29/09/2022**

OGGETTO

3^a VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO "ZIRT 3.2 ZIPT 2 SCHEDA 2" IN COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO. ESAME AI SENSI DELL'ART. 35 LR 20/2000, DELL'ART. 5 LR 19/2008 E VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 LR 20/2000 E ART. 12 COMMA 4 DEL D.LGS. 152/2006

IL PRESIDENTE

Premesso che il Comune di Bagnolo in Piano ha inviato alla Provincia gli elaborati costitutivi della 3^a Variante al Piano Urbanistico Attuativo denominato “ZIRT 3.2 ZIPT 2 scheda 2”, comprensivi del Rapporto ambientale preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, atti pervenuti in data 14/03/2022 prot. 6423 – 4/2022 ed integrati il 23/05/2022 prot. 13513, il 24/06/2022 prot. 17839, il 04/08/2022 prot. 22585 e il 21/09/2022 prot. 26867;

Dato atto che:

- per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale e strategica degli stessi e delle loro varianti, i Piani Attuativi (PUA) non in variante agli strumenti urbanistici sono soggetti alla valutazione ambientale (art. 5 LR 20/2000 e art. 12 D.Lgs. 152/2006), alla verifica di conformità ai contenuti del PSC e dei piani sovraordinati (art. 35 LR 20/2000) ed alla verifica di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio (art. 5 LR 19/2008);
- la nuova legge urbanistica regionale LR 24/2017, entrata in vigore il 1 gennaio 2018, consente l'adozione e il completamento di Piani Urbanistici Attuativi della pianificazione urbanistica vigente entro il termine di quattro anni dalla sua entrata di vigore;
- il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'arch. Elena Pastorini che ha predisposto l'istruttoria del Piano in esame;

Constatato che dal Rapporto ambientale preliminare allegato alla variante al Piano Urbanistico Attuativo e dagli elaborati progettuali emerge che:

- Il PUA a destinazione residenziale in oggetto, con superficie territoriale pari a circa 120.000 mq, è situato nella porzione occidentale del capoluogo ed è stato inizialmente approvato nel 2009 e successivamente modificato con Varianti approvate nel 2014 e 2015;
- alla data odierna il Piano è attuato per circa la metà (3.337 mq di SU residenziale libera oltre a 1.674 mq di edilizia convenzionata) e rimane una capacità edificatoria di 5.058 mq a destinazione residenziale oltre a 933 mq a destinazione commerciale;
- la 3^a Variante in esame conferma l'assetto urbanistico generale del comparto, il sistema degli accessi, la capacità edificatoria complessiva (pari a circa 11.000 mq di superficie utile), il dimensionamento e il perimetro dell'ambito; la modifica proposta consiste nell'eliminazione dallo stralcio F lotto 20 della struttura commerciale inserita nel 2015 con la 2^a Variante con capacità edificatoria pari a 933 mq di superficie utile, e nella contestuale realizzazione di un piccolo lotto residenziale e di un'area verde;
- la superficie utile commerciale viene trasformata in residenziale e viene in parte utilizzata nel lotto 20 per una quota pari a 202 mq, mentre la restante parte di 731 mq di SU residenziale sarà distribuita sui lotti già esistenti e non ancora attuati; infine si prevede di unire in un unico lotto (lotto 5) i preesistenti lotti 5, 6 e 7 in modo a diversificare le tipologie edilizie;
- l'ultima modifica apportata al Piano Particolareggiato consiste nella trasformazione del calcolo della capacità edificatoria da mq di Superficie Utile SU (unità di misura

del PRG) a mq di Superficie Complessiva SC come da Piano vigente, senza modificare la potenzialità di edificazione;

- nel Rapporto ambientale preliminare si evidenzia che, a seguito dell'eliminazione della struttura commerciale prevista nel PP vigente a favore di un fabbricato residenziale di limitate dimensioni, sono nel complesso attesi effetti positivi sulle principali matrici ambientali;

Verificato, ai sensi dell'art. 35 LR 20/2000, che le previsioni della variante al PUA non contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore;

Visti i pareri di:

- Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Territoriale di Reggio Emilia, prot. n. PG/2022/0118048 del 15/07/2022, ad esito favorevole condizionato;
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 2022/0049891 del 14/04/2022, ad esito favorevole;
- Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, prot. n. 2022U0012865 del 21/07/2022, ad esito favorevole;
- IRETI prot. n. RT011735-2022-P dell'11/07/2022; parere favorevole di fattibilità in cui si conferma quanto contenuto nel precedente parere favorevole IRETI 561P del 2009 con relative prescrizioni;

Visti infine:

- il parere della Dott. Barbara Casoli, responsabile degli atti di questa Provincia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, espresso in data 23/09/2022 ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/08 in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale, ad esito favorevole condizionato;
- il Rapporto Istruttorio di Arpa - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia, PG/2022/0156382 del 25/09/2022, che ritiene non emergano dalla variante in esame ulteriori elementi tali da far prevedere effetti ambientali negativi significativi derivanti dalla sua attuazione, a condizione di rispettare specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento propone:

- di escludere, ai sensi dell'art. 5 LR 20/2000 e art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, la 3^a variante al PUA di iniziativa privata denominato denominato "ZIRT 3.2 ZIPT 2 scheda 2" in Comune di Bagnolo in Piano dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto si ritiene che gli interventi previsti dalla variante in esame non determineranno impatti significativi negativi sull'ambiente a condizione che sia rispettato quanto segue:
 - nelle successive fasi di progettazione siano rispettate le condizioni riportate nei pareri di:
 - Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, prot. n. PG/2022/0118048 del 15/07/2022, che rammenta le

condizioni già espresse nel precedente parere prot. n. PGRE/2014/0011092 del 24/12/2014, riguardanti il clima acustico dei futuri fabbricati e l'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terre e rocce da scavo in fase di realizzazione degli interventi di urbanizzazione ed edificazione;

- IRETI, prot. n. RT011735-2022-P dell'11/07/2022, dove si conferma quanto contenuto nel precedente parere favorevole IRETI 561P del 2009 con relative prescrizioni;

nel parere attuale si segnala comunque la necessità di verificare i tratti di fognatura oggetto di maggiori apporti meteorici, in quanto a seguito della redistribuzione delle aree impermeabili è possibile dedurre che i lotti precedentemente individuati come 5-6-7 ora lotto 5 abbiano subito un leggero incremento di impermeabilità;

nel parere si richiede inoltre di uniformarsi alle attuali specifiche tecniche minime richieste dal Servizio gestione fognatura di IRETI per il rilascio di parere edilizio per opere fognarie oggetto di cessione, in particolare per quanto riguarda i particolari costruttivi riportati negli elaborati di progetto;

- di non formulare osservazioni in merito alla conformità del PUA con il PSC e i piani sovraordinati, ai sensi dell'art. 35 comma 4 della LR 20/2000;
- di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008 a condizione che in fase progettuale vengano aggiornati i contenuti della documentazione prodotta ai sensi della normativa attualmente vigente, con particolare riguardo alle valutazioni relative alla riduzione del rischio sismico ed agli eventuali e conseguenti interventi di mitigazione e soluzioni progettuali da adottare.
- di rammentare che la nuova legge urbanistica regionale consente di dare parziale attuazione alle previsioni dei Piani vigenti in attesa della elaborazione del nuovo PUG, ma stabilisce termini perentori per la loro attuazione e in particolare l'art. 4 comma 5 della LR 24/2017 "Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti" prevede che la convenzione debba essere stipulata entro 6 anni dall'entrata in vigore della stessa LR 24/2017 (1° gennaio 2018) e che debba stabilire termini perentori, a pena di decadenza, per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti allo scopo di assicurare l'immediato avvio dell'attuazione degli interventi e la loro celere conclusione;

CONSIDERATO inoltre che:

- a norma dell'art. 2, comma 2, lett. b LR 24/2017, l'esercizio delle funzioni di governo del territorio avviene nel rispetto dell'obbligo di acquisizione dell'informativa antimafia nei confronti dei soggetti privati proponenti;
- in attuazione del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica", sottoscritto in data 22 giugno 2016 fra la locale Prefettura, la Provincia di Reggio Emilia, nonché Unioni di Comuni e i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, come integrato da apposito Protocollo (addendum) sottoscritto in data 20 dicembre 2021, le Amministrazioni comunali procedono alle verifiche e ai controlli antimafia nei

termini e con le modalità prescritti a norma degli articoli 2 e seguenti dei medesimi Protocolli.

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

DECRETA

di escludere, ai sensi dell'art. 5 LR 20/2000 e art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, la 3^a variante al PUA denominato "ZIRT 3.2 ZIPT 2 scheda 2" in Comune di Bagnolo in Piano dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto si ritiene che gli interventi non determineranno impatti significativi negativi sull'ambiente, a condizione che sia osservato quanto indicato nel precedente CONSIDERATO;

di non formulare osservazioni in merito alla conformità del PUA con il PSC e i piani sovraordinati, ai sensi dell'art. 35 comma 4 della LR 20/2000;

di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008, a condizione che sia osservato quanto indicato nel precedente CONSIDERATO;

di dare atto che:

- a norma dell'art. 2, comma 2, lett. b LR 24/2017, l'esercizio delle funzioni di governo del territorio avviene nel rispetto dell'obbligo di acquisizione dell'informativa antimafia nei confronti dei soggetti privati proponenti;
- in attuazione del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica", sottoscritto in data 22 giugno 2016 fra la locale Prefettura, la Provincia di Reggio Emilia, nonché Unioni di Comuni e i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, come integrato da apposito Protocollo (addendum) sottoscritto in data 20 dicembre 2021, le Amministrazioni comunali procedono alle verifiche e ai controlli antimafia nei termini e con le modalità prescritti a norma degli articoli 2 e seguenti dei medesimi Protocolli.
- l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione;

ALLEGATI:

- Rapporto ambientale ARPAE-SAC;
- Pareri degli Enti ambientali;
- Parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 29/09/2022

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma